



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASTRAZENECA ITALIA

SIPEG S.r.l. si è dotata di un sistema di controllo strutturato ed organico ai sensi del D.Lgs n. 231/01.

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello") è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, SIPEG S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
- determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SIPEG S.r.l., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Adottato con determina dell'A.U.

Data	Rev.	Oggetto revisione	Res. Redazione	Res. Verifica	Res. Approvazione
20/12/2019	0	Prima emissione	Consulente	N.A.	A.U.
09/11/2022	1	Seconda emissione	Consulente	ODV	A.U.
01/10/2024	2	Terza emissione	Consulente	ODV	A.U.

**INDICE/**

GLOSSARIO.....	4
PREMESSA.....	7
Struttura del Modello.....	7
PARTE GENERALE	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	9
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.....	9
1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	9
1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	10
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	18
1.5 Le sanzioni applicabili all'ente	19
1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21
1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	22
1.8 Le vicende modificative dell'ente.....	23
2. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI SIPEG SRL	24
2.1 La Società.....	24
2.2 La costruzione del Modello.....	25
2.3 Finalità del Modello	26
2.4 Codice Etico	26
2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello	27
2.6 I reati rilevanti per Sipeg srl	27
2.7 Destinatari del Modello	28
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
3.1 Funzione	29
3.2 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	29
3.3 Nomina e composizione	30
3.4 Requisiti di eleggibilità	30
3.5 Revoca, decadenza e recesso	31
3.6 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	31
3.7 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	34
3.8 I Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	34
4. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ	35
5. SISTEMA DISCIPLINARE	36
5.1 Principi generali	36



<i>5.2 Sanzioni e misure disciplinari</i>	<i>37</i>
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO	38
<i>6.1 Comunicazione e formazione</i>	<i>38</i>
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI	39
8. WHISTLEBLOWING	45



GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **Sipeg Srl:** Sipeg srl con sede in Via Molino, 3 - 36040 - Pedemonte (VI), iscritta al registro delle imprese di Vicenza con il numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 00787520246 R.E.A. Vicenza n° 160528.
- **Attività Sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività Strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Amministratore Unico:** Amministratore Unico di Sipeg srl.
- **Codice Etico:** Codice Etico vigente, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008, nel 2014 e nel 2016. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 adottato da Sipeg srl
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c..
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc..
- **Soggetti Ulteriori:** ulteriori soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori, i consulenti, i professionisti, le agenzie di lavoro, gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 276/2003, i subappaltatori ed i Partner commerciali, nonché eventuali ulteriori soggetti terzi che la Società ritenesse opportuno.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e "Persona incaricata di pubblico servizio", così come definite dal Codice Penale, e la nozione di "Pubblica Amministrazione" così come elaborata dall'orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*;
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione e, pertanto, l'elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l'art. 4 della c.d. legge sul parastato (l. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall'art. 97, comma 3, Cost. che *"nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge"*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell'ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell'amministrazione dell'ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell'ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell'ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell'ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l'opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell'Unione Europea e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della "neutralità delle forme societarie": nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di

un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico. Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno status permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (es. Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)¹.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali², inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Si sottolinea, infine, che, a seguito dell'approvazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*), nel catalogo delle fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 è stato inserito il reato di *"corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.). Il Modello ha pertanto la funzione di prevenire attività corruttive poste in essere, non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione ma anche di Soggetti Privati,

¹ Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

² In forza del disposto di cui all'art 322-bis (*"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"*) del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.



che potrebbero integrare la suddetta fattispecie di reato e che, se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni nei confronti della medesima.

PREMESSA

Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** volta all'identificazione delle Attività Sensibili nonché i principi, i protocolli e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 2.5, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera dell'A.U.;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: l'Amministratore Unico della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso determinate dell'A.U. e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure manuali e informatiche**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;



4. il **Sistema di Controllo di Gestione**: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l'altro, permettono di avere una chiara indicazione dell'andamento aziendale complessivo;
5. il **Codice Etico**: si veda il seguente paragrafo 2.4;
6. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.Lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni G) e M);
7. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la **responsabilità amministrativa da reato degli enti**. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria³ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L'istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell'ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l'ente, quale reale beneficiario del reato.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e **colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (Ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, Ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione** del giudice italiano **in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**.

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un **reato** a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;

³ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- il reato è stato commesso da un **soggetto che ha un particolare legame con l'ente**;
- esiste **un interesse o un vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il **limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto** è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni reati sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente Modello, i **reati presupposto indicati dal Decreto** appartengono alle categorie di seguito indicate:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, Decreto 231)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (art. 2 L. 898/1986)

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 – L. n. 7/16 ha modificato art. 491-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.]

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p. e art. 640-ter c.p.)
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019) [comma modificato da L. 133/2019]
- Estorsione aggravata (art. 629 comma 3 c.p.) [introdotto da L. n. 90/2024]

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [modificato dal L. n. 236/16]
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [modificato dal L. n. 43/19]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione (art. 25, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. n. 112/2024]

- Peculato (art 314, co. 1, c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.) [articolo inserito dal D.L. n. 92/2024 convertito con modificazioni dalla L. n. 112/2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n.69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n.69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 112/2024, a decorrere dal 10 agosto, e dalla L. n. 114/2024, a partire dal 25 agosto 2024]
- Traffico influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001] [modificato dalla L. n. 99/2009 - D.L.gs. n. 125/16 ha modificato artt. 453 e 461 c.p.]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (art. 25-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.) [il D.Lgs. n. 39/2010 ha abrogato l'art. 2624 c.c. ed ha introdotto all'art. 27 il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale dei conti"]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 58/98)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 19/2023)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. n. 625/1979)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

La Legge 153/2016 ha inserito nel Codice Penale i seguenti ulteriori reati:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)

Tali reati sono considerati a fini prudenziali quali fattispecie potenzialmente rilevanti - tenuto conto che l'art 25-*quater* del Decreto 231 opera un rinvio "aperto" alle ipotesi di reati terroristici ed eversivi - seppur la predetta Legge non abbia espressamente apportato modifiche al Decreto 231.

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis*)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10 L. 6 febbraio 2006, n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/18]
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/18]

L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF)

- Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) (art. 187-*quinquies* TUF)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.) [introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. n. 19/2024]

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), L. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, comma 2, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive

assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941)

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

17. Reati ambientali (art. 25-undecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011] [modificato dalla L. n. 68/2015 con aggiunta del comma 1-bis]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2, co. 1, L. n. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n. 152/2006)
- Disposizioni di legge in materia di gestione e di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007)



18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, come da ultimo modificato dalla L. n. 161/2017]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998)

19. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- *quaterdecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 39/2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]

22. Reati tributari (art. 25 - *quinqüesdecies*, Decreto 231) [inserito dal D.l. n. 124/2019 convertito con modificazioni in L. n. 157/2019]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs 74/2000 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-*bis*.)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs 74/2000 modificato al comma 1)
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs 74/2000 modificato al comma 1 e 1-*ter*)
- Omessa dichiarazione (Articolo 5 del D.Lgs 74/2000 modificato al comma 1 e 1-*bis*)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs 74/2000 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-*bis*)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs 74/2000 modificato al comma 1)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000)

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs 74/2000)
- Casi particolari di confisca (art. 12-ter D.Lgs n. 74/2000 aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12-bis del D.Lgs 74)

23. Reati di contrabbando (art. 25 -sexiesdecies)

- Reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 (noto anche come Testo Unico Doganale).

24. Reati contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-septiesdecies e 25-duodecimes)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 2.6.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, i membri del C.d.A., il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi

distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;

- **Soggetti "subordinati"**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** dell'ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì **l'attività in concreto svolta**. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con **l'intento di favorire** la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

1.5 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

sanzione pecuniaria da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:

- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- **confisca del prezzo o del profitto⁴** del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*undecies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

⁴ Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di Reati commessi da sottoposti, l'Ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si presume se il Reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente*, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, l'Consiglio di Amministrazione, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).



La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei Reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-septies ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'Ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli Enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D.Lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il comma 5 del medesimo articolo 30 D.Lgs. 81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra richiamati.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a



conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI SIPEG SRL

2.1 La Società

La Società Sipeg S.r.l. è un'azienda fondata nel 1986 e leader nel Veneto per coltivazione di cave, escavazione e lavorazione inerti. Gli inerti estratti e lavorati, sia a secco sia ad umido, sono certificati con il sistema di attestazione CE 2+.

La società è titolare dell'autorizzazione di n. 3 cave in Molino, Marogna e Bai e gestisce una cava in Civetta la cui autorizzazione è in capo alla Betonrossi spa.

La Società ha tra i propri committenti prevalentemente imprese private ma in qualche rare occasione vi sono rapporti con enti pubblici (quali Comuni, Genio Civile o Regione Veneto) comunque di modesta rilevanza; è organizzata e gestita secondo un Sistema di qualità rispondente alla normativa UNI EN ISO 9001/2008, è inoltre certificata secondo le normative UNI 14001 e 45000 e adotta un SGP (Sistema Gestione Privacy).

La sede legale di Sipeg srl è sita in 36040 Pedemonte (VI), Via Molino n. 3.

La Società ha un capitale sociale di € 200.000,00 sottoscritto e versato dai soci: Betonrossi spa (€ 100.000,00), Zamberlan Ottorino (€ 70.000,00) oltre alla nuda proprietà (€ 30.000,00), Spiller Norma usufrutto (€ 30.000,00).

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, sig. Zamberlan Ottorino (Cf. ZMB TRN 66T07 L840G) nominato dall'assemblea dei soci in data 24.06.2020. All'A.U. è conferita la rappresentanza sociale e l'uso della firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Attualmente sono occupati n. 31 lavoratori con contratto a tempo indeterminato, tutti cittadini italiani.

E' stato nominato un revisore legale nella persona del dott. Riccardo Albanesi, con atto del 12.12.2019.

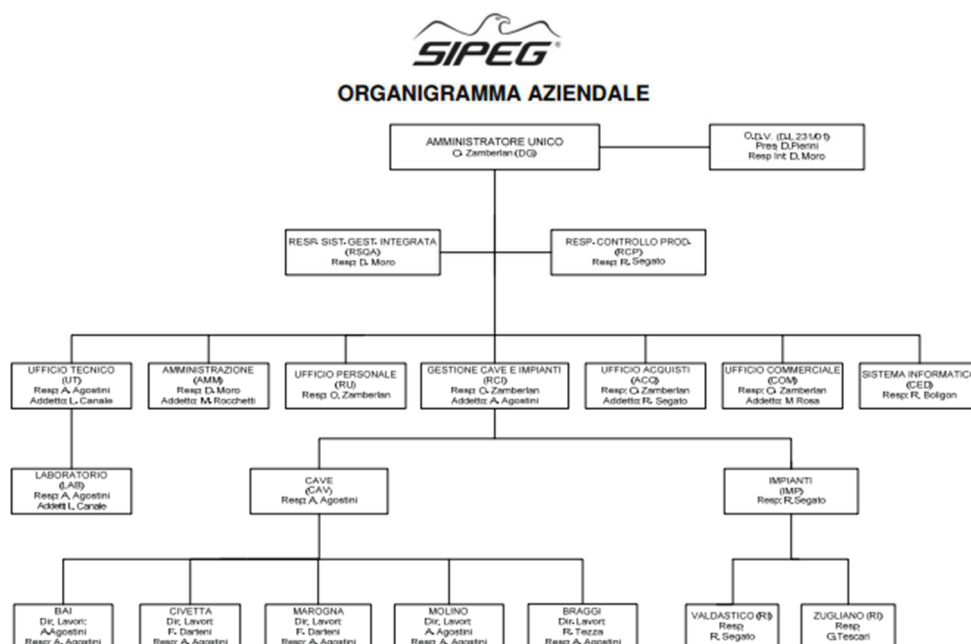
Non risultano conferite procure.

Risultano invece conferite le seguenti deleghe:

- all'Ing. Alberto Agostini quale RSPP, Direttore dei Lavori di Cava Molino e Cava Bai, Responsabile del Laboratorio e Responsabile Ufficio Tecnico, giusta lettera di incarico del 22.11.2019 e successive proroghe. Allo stesso è affidato anche l'incarico di aiuto RCP, RCC, RSQA;
- al geologo Darteni Giuseppe Franco quale Direttore dei Lavori in Cava Marogna e in Cava Bai, giuste lettere di incarico del 09.10.2019 e 12.05.2020, valevoli fino a revoca.

La gestione della struttura informatica della Società è affidata esternamente al sig. Renzo Boligon, nominato Amministratore di Sistema.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



2.2 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con determinazione dell'A.U..

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello di Sipeg srl sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria.

Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria (ultimo aggiornamento 2016), nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati indicati nel Decreto;



- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

2.3 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, Sipeg srl si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se Sipeg srl non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Sipeg srl e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree a rischio e sulle attività sensibili rispetto alla potenziale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.4 Codice Etico

Sipeg srl ha altresì approvato un proprio Codice Etico con determinazione dell'A.U.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, un obiettivo diverso rispetto al secondo. Si specifica infatti che:



- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “etica aziendale” che Sipeg srl riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati che possono comportare l’attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con determinazione dell’Amministratore Unico, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del CdA, sentito l’Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all’Amministratore Unico.

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all’Amministratore Unico eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L’Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

2.6 I reati rilevanti per Sipeg srl

Alla luce dell’analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 D.lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. n. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001);



- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* D.lgs. n. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* D.lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.lgs. n. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. n. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.lgs. n. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. n. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.lgs. n. 231/2001);
- Reati tributari (Art. 25-*quiquiesdecies* D.lgs. n. 231/2001);

Continua ad essere assolutamente necessario, per le imprese, provvedere all'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 al fine di continuare a garantire la compliance aziendale e mantenere l'efficacia esimente dei Modelli stessi. La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

2.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti Destinatari:

- tutti i componenti degli organi sociali (Amministratore Unico);
- eventuali dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile);
- i dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine);
- i Soggetti Terzi.

I Soggetti Terzi devono essere vincolati al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da Sipeg srl attraverso il Codice Etico mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

La Società può valutare di volta in volta l'opportunità di vincolare i Soggetti Ulteriori, oltre che al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da Sipeg srl attraverso il Codice Etico, anche al rispetto del proprio Modello mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzione

Il D.Lgs. 231/2001 indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza cui affidare il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

3.2 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica dell'**autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare facendo in modo che lo stesso riporti direttamente all'Amministratore Unico;
- i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- sia dotato di autonomia finanziaria.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida di Confindustria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

3.3 Nomina e composizione

La Società, contestualmente all'adozione del Modello, ha proceduto, con determinazione dell'Amministratore Unico, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.

Considerata la struttura organizzativa della Società, quest'ultima ha optato per la scelta di un Organismo di Vigilanza collegiale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza della Società è costituito da n. 2 componente (esterni/interni) all'azienda.

L'Organismo di Vigilanza della Società possiede i seguenti requisiti:

- *autonomia e indipendenza*: l'OdV non è investito di compiti operativi e la sua autonomia di iniziativa e controllo è protetta da interferenze e/o condizionamenti da parte di componenti della Società mediante il riporto diretto all'Amministratore Unico di Sipeg srl;
- *professionalità*: l'OdV possiede competenze professionali adeguate allo svolgimento dei compiti che gli sono propri. Inoltre, al fine di integrare le proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni esperti in materia di organizzazione aziendale, finanza, risk assessment, nonché in materie specialistiche attinenti ai Reati astrattamente applicabili alla Società;
- *continuità di azione*: per garantire l'efficace attuazione del Modello, il suo costante monitoraggio e aggiornamento anche in funzione al mutare delle condizioni aziendali, l'OdV è dotato di risorse e di un budget adeguato che gli consenta di svolgere i propri compiti;
- *onorabilità*: assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali: l'Organismo di Vigilanza risponde a requisiti soggettivi che contribuiscono a garantire l'autonomia e l'indipendenza richieste, quali onorabilità e assenza di conflitti d'interesse, nei medesimi termini previsti dal codice civile con riferimento ad amministratori e componenti del Collegio Sindacale.

3.4 Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate e/o sottoposte al comune controllo e/o con i soggetti esterni incaricati della revisione.

I membri dell'OdV non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero:

- non devono essere legati alla Società da un rapporto di natura patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;

- se amministratori della Società, devono rispettare i requisiti di cui ai precedenti paragrafi.

3.5 Revoca, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso determinazione dell'Amministratore Unico e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui ai precedenti paragrafi;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, l'Amministratore Unico revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata all'Amministratore Unico.

È fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

3.6 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto dell'art. 6 del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico dovrà svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV posto che all'Amministratore Unico compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

I compiti che, nello specifico, spettano all'Organismo di Vigilanza sono quelli di:

- verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - ✓ verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti e l'eventuale realizzazione di tali comportamenti;
 - ✓ verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli

formalmente previsti dal Modello stesso;

- ✓ a tali fini, monitorare l'attività aziendale, anche con riferimento al rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow up;
- aggiornamento del Modello, ovvero:
 - ✓ curare l'aggiornamento del Modello, proponendo all'Amministratore Unico o alle direzioni aziendali eventualmente competenti, se del caso, le modifiche necessarie per il suo aggiornamento, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale, specialmente in relazione al progresso scientifico e tecnologico e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- collaborazione con la Società nell'informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - ✓ monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i Destinatari e promuoverne l'adozione qualora risultino mancanti e/o insufficienti;
 - ✓ monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari e promuoverne l'adozione qualora risultino mancanti e/o insufficienti;
 - ✓ riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - ✓ verificare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - ✓ esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello;
 - ✓ informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - ✓ segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili verificando che venga comminata una sanzione adeguata rispetto al caso concreto;
 - ✓ in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società.

In particolare, tra l'altro:

- si coordina con la direzione aziendale competente per gli aspetti relativi alla formazione dei Destinatari;
- si coordina con i responsabili della direzione aziendale relativa all'area alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono, per l'inserimento delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del Modello ai Terzi Destinatari;
- si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello ed in particolare per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse



attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, che vengono stanziare annualmente a suo favore dall'Amministratore Unico e modificate/integrate anche dietro sua proposta;
- può avvalersi della consulenza di terzi, dotati delle competenze necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni concernenti le Attività Sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori e alla società di revisione, nonché ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e, in genere, a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.7, sempre che l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- e) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- f) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società; in particolare, per quanto riguarda la sicurezza può avvalersi di un esperto per prevenire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali gravi o gravissime;
- g) avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- h) proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 5.2;
- i) sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre all'Amministratore Unico modifiche o aggiornamenti;
- j) coordinare, in unione con la funzione aziendale competente, la definizione di programmi di formazione del personale;
- k) redigere periodicamente, e comunque almeno *annualmente*, una relazione scritta all'Amministratore Unico, con i contenuti minimi indicati al successivo paragrafo 3.8;

- l) informare l'Amministratore Unico di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
- m) monitorare periodicamente l'individuazione e l'aggiornamento, sentiti i responsabili della direzione relativa all'area alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono, delle tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei reports inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un archivio; di tale archivio cura l'aggiornamento e definisce, con propria disposizione, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

Tutte le funzioni aziendali hanno l'obbligo di collaborare con l'OdV affinché lo stesso possa efficacemente svolgere i propri compiti.

3.7 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno (**ALL. 3**) volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati, tra l'altro, i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa alla vigilanza e al monitoraggio circa l'informazione e la formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento dell'OdV.

L'OdV redige appositi verbali delle attività dallo stesso poste in essere.

3.8 I Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente all'Amministratore Unico.

È fatto obbligo all'OdV di redigere almeno annualmente una relazione scritta all'Amministratore Unico che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;



- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- un rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i **dipendenti** e i **membri degli organi sociali** della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i **responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio** comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno una volta all'anno, all'Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione.

I collaboratori e tutti i **soggetti esterni** alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 2.7, si applica il Modello, sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti: dei **procedimenti disciplinari** azionati per violazioni del Modello; dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata e indirizzata direttamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ovvero tramite apposita piattaforma di whistleblowing (in ottemperanza al D.Lgs. n. 24/2023), accessibile tramite link al footer del sito web aziendale, al fine di garantire la riservatezza.

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

4. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ

Qualora la Società **riceva da parte di società esterne** servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di attestare la veridicità e

completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;

- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società che presta il servizio in favore della Società non sia dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio modello, la società che presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria del servizio ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della Società di rispettare nello svolgimento del servizio prestato il Codice Etico e quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal presente Modello, la Società si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Resta comunque fermo che anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.



Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza stabilite dal presente Modello;
- la violazione da parte dei soggetti apicali degli obblighi di vigilanza su soggetti sottoposti alla loro vigilanza;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

5.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL. Nei confronti dei lavoratori **dipendenti** con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.



Se la violazione riguarda un **Amministratore** della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, l'assemblea dei soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI;
- b) REVOCA DELLE DELEGHE E CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI;
- c) DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI;
- d) PROVVEDIMENTO DI REVOCA.

Per i **soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello**, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazioni, l'applicazione di misure sanzionatorie.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta all'Amministratore Unico, il quale valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare la Società ha adottato, con determinazione dell'A.U. apposito sistema sanzionatorio (**ALL. 1**)

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Comunicazione e formazione

La Società si impegna a garantire la **diffusione** e la **conoscenza effettiva** del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'OdV determina, sentito l'A.U., le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società Destinatari del Modello.

La Società si impegna ad attuare **programmi di formazione**, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle Attività Sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Risorse Umane, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta misure idonee a verificare l'effettiva partecipazione ai corsi di formazione.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società sono obbligati a partecipare alla formazione sul Decreto e sul Modello.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI

7.1 LA METODOLOGIA UTILIZZATA

Prima di procedere con la mappatura delle attività a rischio reato è opportuno procedere con una premessa relativa alla metodologia utilizzata, che qui di seguito viene esplicitata in modo approfondito: ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001. L'indagine preliminare pertanto deve essere approfondita e concentrarsi sull'organizzazione dell'Ente nel suo complesso, ovvero occorre effettuare una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso; a tal fine è opportuno partire dalle mansioni espletate da ciascuna funzione in organigramma così come individuate nelle schede allegate e dall'analisi degli strumenti a supporto della Direzione sopra descritti. Ovviamente la mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui che nel tempo si rendano necessari qualora vi fossero cambiamenti di tipo sia organizzativo relativo all'Ente stesso o di tipo legislativo. Si ribadisce che tutte le attività finalizzate alla mappatura sono state condotte in conformità alle disposizioni dettate dalle Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2002. Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Le fasi sono così sintetizzabili:

a) Fase I: raccolta e analisi della documentazione essenziale

In questa fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione oggi esistente all'interno dell'organizzazione Sipeg srl, quale l'organigramma ed i relativi mansionari, visura CCIAA, varie procedure operative, deleghe di funzioni, ecc. Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire la necessaria base informativa della struttura e dell'operatività della Sipeg srl, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

b) Fase II: identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della Società specificamente intesa a verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001. Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

Il metodo utilizzato è stato quello della c.d. **"Valutazione di Controlli e Rischi guidata"**: al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato e la natura dei controlli esistenti (ad es. quelli di tipo organizzativo connessi alla chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni; quelli di tipo procedurale, connessi alla formalizzazione delle attività in regole interne; etc.) e la loro



efficacia. Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate e meglio descritte nella successiva **“Tabella delle Aree a rischio di reato”**, mentre il dettaglio dei processi analizzati all’interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella Parte Speciale del presente documento. Le suddette interviste sono state condotte dalla Funzione Legale esterna, la quale ha poi provveduto ad elaborare i risultati dei relativi incontri.

c) Fase III: identificazione ed analisi delle misure attualmente adottate per la riduzione/eliminazione del rischio di commissione dei reati

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il grado di esposizione al rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di ciascun processo ed in relazione a ciascun reato rilevante.

d) Fase IV: individuazione delle carenze

La situazione di rischio e le misure attualmente in vigore sono state confrontate con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente ai soggetti responsabili dei processi riconosciuti come a rischio e non sufficientemente presidiati gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell’esistenza di regole e prassi operative. In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive, sia al fine di ridurre il rischio stesso, sia per migliorare il sistema dei controlli in essere.

e) Fase V: definizione delle prescrizioni e delle procedure

Per ciascuna unità operativa in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere **documentate e verificabili** le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la **separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione**, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire prassi/comportamenti idonee a consentire alla Alfa S.P.A. di contrastare la commissione di reati, anche mediante l’attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate. Dopo la suddetta definizione ovviamente è necessario che prescrizioni e procedure siano adeguatamente divulgate e recepite dall’area operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l’attività nell’ambito della quale è stato individuato un rischio.

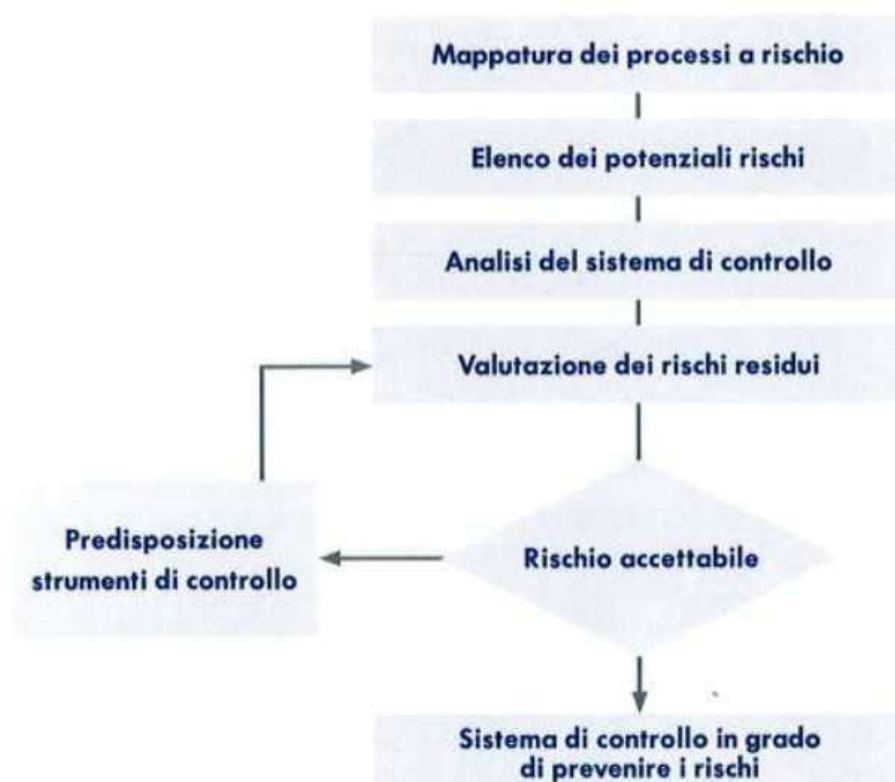
7.1 IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Si riporta di seguito l'elenco dei principali "ruoli organizzativi", selezionati in base al criterio delle responsabilità funzionali, che possono potenzialmente incorrere nella commissione dei reati previsti.

Considerando i poteri di firma e la modalità di svolgimento del ciclo attivo e passivo, anche per quel che riguarda i poteri di spesa e di investimento, le figure più esposte al rischio sono l'A.U. e l'RSPP.

RUOLO	LIVELLO DI RISCHIO		
	ALTO	MEDIO	BASSO
Amministratore Unico	X		
RSPP	X		
Amministrazione		X	
Acquisti		X	

Nel seguente diagramma di flusso viene rappresentato schematicamente il procedimento di valutazione (così come largamente esplicitato nella parte del precedente ed in accordo con le Linee Guida per l'Elaborazione dei Modelli Organizzativi) conformemente all'art. 6, lettera a) del Decreto. Attraverso la procedura che segue viene valutata la situazione aziendale della Sipeg srl in relazione alla possibilità commissione di reati, al fine di individuare i rischi e verificare l'esistenza ed esistenza/attuazione di sistemi e strumenti di controllo tesi a prevenire i suddetti rischi o ad implementare l'adozione di protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.



7.2 RISK-ANALYSIS: CRITERI DI VALUTAZIONE

I rischi di commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001 e di altre illegalità in genere riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione, anche con riguardo alla gestione informatica, la gestione economico finanziaria, la salute e la sicurezza sul lavoro e gli adempimenti ambientali; essi sono classificati tenendo conto del grado di probabilità di accadimento dell'evento o degli eventi che costituiscono reato e della gravità delle conseguenze derivanti dall'accadimento.

Tenuto conto della cultura aziendale e della consuetudine nella valutazione dei rischi, probabilità e gravità sono quantificate nei termini che seguono:

- La **Probabilità** di accadimento dell'evento (valutazione oggettiva e soggettiva) può essere classificata:
 - ✓ **T**, cioè Trascurabile (evento ritenuto teoricamente possibile, anche se mai accaduto negli ultimi 5 anni) e non si ha notizia che l'evento sia accaduto di recente in Enti consimili della Regione;
 - ✓ **M**, cioè Media (evento avvenuto almeno 1 volta, negli ultimi 5 anni), oppure si ha notizia che sia accaduto più di una volta in Enti simili della Regione;
 - ✓ **F**, Forte (evento avvenuto anche più volte, ma non oltre 1 volta per anno);
 - ✓ **E**, molto forte (evento avvenuto anche più volte per anno).

- La **Gravità** delle conseguenze, classificata a fronte di esiti conosciuti (o solo ipotizzati) è classificata:
 - ✓ **T**, Trascurabile, anomalia di processo che comporta danni economici, per esempio rifacimento corretto di una operazione male eseguita; peraltro, le conseguenze economiche dell'accadimento sono ritenute non rilevanti;
 - ✓ **M**, Media, anomalia di processo che comporta conseguenze economiche non trascurabili, fino ad alcune migliaia di euro; appare però evidente che l'anomalia non è stata commessa per procurare vantaggio, o interesse all'ente e quindi fuori dell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01;
 - ✓ **F**, Forte, anomalia di processo o irregolarità che potrebbe anche essere considerata come una delle violazioni (tentata, o commessa) contemplate dal D.Lgs. 231 del 2001; peraltro, grazie alle registrazioni ed ai controlli effettuati dagli uffici dell'Ente, si può facilmente dimostrare che l'anomalia o irregolarità è stata commessa violando in modo fraudolento Codice Etico, direttive del vertice, disposizioni, protocolli e prassi abituali;
 - ✓ **E**, Molto Forte, tentativo o commissione di un reato tra quelli contemplati dal D.Lgs. 231 del 2001, in circostanze in cui potrebbe risultare difficile dimostrare l'estraneità del vertice.

- Probabilità e Gravità danno luogo alla valutazione del Rischio, secondo la Tabella seguente.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
Gravità (orizzontale)	T	M	F	E
Probabilità (verticale)				
T	1	2	3	4
M	2	4	6	8
F	3	6	9	12
E	4	8	12	16

Fermo restando l'impegno consortile di ridurre, in ogni situazione, le probabilità che si verifichino gli eventi a rischio e la gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, **la Società ritiene "critiche" le attività per le quali la valutazione dei Rischi è contrassegnata con sfondo giallo/rosso (nella tabella sopra riportata);** pertanto, ogni volta che se ne presenta l'opportunità, per tali attività, e in via assolutamente prioritaria per quelle che presentano una valutazione del rischio **SUPERIORE A 3**, vanno individuate le idonee azioni di miglioramento (in genere, passi procedurali e di controllo, denominati "Protocolli").

	Trascurabile
	Basso
	Medio
	Alto

Classe di Rischio	Priorità di Intervento
Alto ($9 \leq R \leq 16$)	Azioni correttive Immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Medio ($6 \leq R \leq 8$)	Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Basso ($3 \leq R \leq 4$)	Azioni correttive da valutare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Trascurabile ($1 \leq R \leq 2$)	Azioni correttive non necessarie Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali altre attività di miglioramento

La valutazione è condotta nella situazione attuale ("as is") ed è ripetuta tenendo conto ("to be") degli eventuali Protocolli proposti, allo scopo di diminuire la probabilità dell'evento e per attenuare l'entità del danno provocato dallo stesso.

Art. 231/01	Titolo	Rischio max rilevato	Parte speciale
Art 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Basso (4)	PAR. A
Art 24 – bis	Delitti Informatici e Trattamento illecito dei dati	Basso (3)	PAR. B
Art 24 – ter	Delitti Criminalità Organizzata	Basso (3)	PAR. C
Art 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Medio (4)	PAR. A
Art. 25 – bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Non applicabile	N.A
Art. 25 – bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio	Basso (3)	PAR. D
Art. 25 – ter	Reati Societari	Medio (6)	PAR. E
Art. 25 – quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Non applicabile	N.A
Art. 25 – quater – 1	Mutilazione degli Organi Genitali. Femminili	Non applicabile	N.A.
Art 25 – quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Medio (6)	PAR. P
Art 25 – sexies	Abusi di mercato	Non applicabile	N.A.
Art 25 – septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Medio (9)	PAR. F
Art 25 – octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Medio (4)	PAR. G

Art 25 – octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Basso (3)	PAR. Q
Art 25 – novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Basso (3)	PAR. H
Art 25 – decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Basso (4)	PAR. I
Art 25 – undecies	Reati ambientali	Medio (8)	PAR. L
Art 25 – duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Basso (4)	PAR. M
Art. 25 – terdecies	Reati di razzismo e di xenofobia	Basso (3)	PAR. N
Art. 25 – quaterdecies	Frode in competizioni sportive e gioco d'azzardo	Non applicabile	N.A.
Art.t. 3 e 10 L. 142/2006	Reati Transnazionali	Non applicabile	N.A.
Art. 25 - quinquiesdecies	Reati tributari	Medio (6)	PAR. O
Art. 25 - sexiesdecies	Delitto di contrabbando	Non applicabile	N.A.
Art. 25 – septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Non applicabile	N.A.
Art. 25 - duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Non applicabile	N.A.
Artt. 3 e 10 L. 142/2006	Reati transnazionali	Non applicabile	N.A.

8. WHISTLEBLOWING

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-*bis* D.Lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente che in ambito aziendale segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; attraverso la segnalazione, quindi, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.



L'espressione "whistleblowing policy" denomina la procedura attraverso cui effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale ha modificato il sopracitato art. 54-bis e, nel contempo, ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato, per il tramite dell'inserimento, all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), tutti dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. In seguito, risulta emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" in attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937.

Pertanto, in conformità alla richiamata integrazione dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, è stato costituito un canale di segnalazione attraverso specifica piattaforma che, ai fini della tutela della Società, consente segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

SIPEG S.r.l. ha quindi adottato specifica procedura la quale costituisce parte integrante del Modello 231, ed è volta a disciplinare le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale, in particolare, attraverso la previsione di canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni nonché di sistemi di protezione del segnalante contro misure discriminatorie o, comunque, penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro in conformità alle prescrizioni introdotte con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Inoltre, la procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

Nello specifico, tale procedura prevede che il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni nell'ambito della Società sia l'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità operative:

- I. **con le tutele del D.Lgs. n. 24/2023:** piattaforma di Whistleblowing che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione mediante l'utilizzo di crittografia, all'indirizzo web: <https://sipeg.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links>.

ovvero in alternativa



- II. **senza le tutele del D.Lgs. n. 24/2023:** in alternativa all'utilizzo del canale di Whistleblowing, resta valida la facoltà di segnalare all'OdV qualsiasi fatto ritenuto rilevante direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:
- b. alla casella di posta elettronica dell'OdV: odv.sipeg@gmail.com;
 - c. tramite posta ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza a mezzo del servizio postale indirizzata a: ODV c/o Sipeg S.r.l. - Via Molino, 3 - 36040 - Pedemonte (VI), richiedendo un incontro personale da fissare entro un tempo ragionevole.

L'OdV, una volta investito della segnalazione, opera pure nel rispetto del Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e delle normative correlate.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

Adottato con determina dell'A.U.

Data	Rev.	Oggetto revisione	Res. Redazione	Res. Verifica	Res. Approvazione
20/12/2019	0	Prima emissione	Consulente	N.A.	A.U.
09/11/2022	1	Seconda emissione	Consulente	ODV	A.U.
01/10/2024	2	Terza emissione	Consulente	ODV	A.U.

**INDICE/**

PARTE SPECIALE	5
1. INTRODUZIONE	5
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE.....	6
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)	9
A.1 Premessa	9
A.2 Reati applicabili	10
A.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....	14
A.4 Protocolli specifici di prevenzione	15
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-<i>bis</i> del Decreto)	25
B.1 Reati applicabili	25
B.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	26
B.3 Protocolli generali di prevenzione	26
B.4 Protocolli specifici di prevenzione	27
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-<i>ter</i> del Decreto)	29
C.1 Reati applicabili	29
C.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	29
C.3 Protocolli specifici di prevenzione	30
D) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-<i>bis.1</i> del Decreto)	32
D.1 Reati applicabili	32
D.2 Identificazione delle Attività Sensibili	32
D.3 Protocolli specifici di prevenzione	33
E) REATI SOCIETARI (art. 25-<i>ter</i> del Decreto)	34
E.1 Reati applicabili.....	34
E.3 Protocolli specifici di prevenzione	37
F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-<i>septies</i> del Decreto)	41
F.1 Reati applicabili.....	41
F.2 Identificazione delle aree sensibili	42
F.3 Protocolli generali di prevenzione	42
F.4 Protocolli specifici di prevenzione	48
G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA	



ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-<i>octies</i> del Decreto)	50
G.1 Reati applicabili	50
G.2 Identificazione delle Attività Sensibili	51
G.3 Protocolli specifici di prevenzione	51
H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-<i>novies</i> del Decreto)	54
H.1 Reati applicabili	54
H.2 Identificazione delle Attività Sensibili	56
H.3 Protocolli specifici di prevenzione	56
I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-<i>decies</i> del Decreto)	58
I.1 Reati applicabili	58
I.2 Identificazione delle Attività Sensibili	58
I.3 Protocolli specifici di prevenzione	58
L) REATI AMBIENTALI (art. 25-<i>undecies</i> del Decreto)	59
L.1 Reati applicabili	59
L.2 Identificazione delle Attività Sensibili	59
L.3 Protocolli specifici di prevenzione	60
L.4 Protocolli specifici di prevenzione	61
M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-<i>duodecies</i> del Decreto)	63
M.1 Reati applicabili	63
M.2 Identificazione delle Attività Sensibili	63
M.3 Protocolli specifici di prevenzione	63
N) REATI DI RAZZISMO E DI XENOFobia (art. 25-<i>terdecies</i> del Decreto)	65
N.1 Reati applicabili	65
N.2 Identificazione delle Attività Sensibili	65
N.3 Protocolli specifici di prevenzione	65
O) REATI TRIBUTARI (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del Decreto)	67
O.1 Reati applicabili	67
O.2 Identificazione delle Attività Sensibili	69
O.3 Protocolli specifici di prevenzione	70
P) I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-<i>quinqües</i> del Decreto)	75
P.1 Reati applicabili	75
P.2 Identificazione delle Attività Sensibili	77
P.3 Protocolli specifici di prevenzione	78
Q.1 Reati applicabili	79



Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili	80
Q.3 Protocolli specifici di prevenzione	81

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un Reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti applicabili alla Società. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora tali Reati siano commessi nella forma del tentativo.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** ed i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile alla Società e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001);
- d) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* D.Lgs. n. 231/2001);
- f) Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001);
- g) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001);
- h) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* D.Lgs. n. 231/2001);
- i) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001);
- j) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1*, D.Lgs. n. 231/2001)
- k) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001);
- l) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001);
- m) Reati Ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001);



- n) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- o) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- p) Reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001).

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) i **Reati applicabili alla Società** e le possibili modalità attuative;
- 2) le **Attività Sensibili dirette e strumentali** individuate nell'ambito dei Reati applicabili alla Società;
- 3) i **Protocolli specifici di prevenzione**.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 2.7 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i **protocolli generali di prevenzione** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- l'accesso ai dati della Società sia conforme al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Sindaco, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
 - informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
 - contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
 - garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
 - nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute



nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi ed i rapporti infragruppo prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
- qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello, il proprio Codice Etico e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del Modello, nonché in particolare dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio preveda altresì l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per “**Pubblica Amministrazione**” si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di Reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il “**pubblico ufficiale**” è colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E., membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla “**pubblica funzione amministrativa**” sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all’*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la tolleranza o acquiescenza dell’Amministrazione.

L’ “**incaricato di un pubblico servizio**” è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si intendono “**attività di pubblico servizio**”: (a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; (b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolge di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalì; Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- **Peculato** (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE. Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili** (art. 314-bis c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE. Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

▪ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE. Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

▪ **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE. Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

▪ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

▪ **Truffa** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

▪ **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico

o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

▪ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

▪ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

▪ **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

▪ **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

▪ **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico. La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

▪ **Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo** (art. 2 L. n. 898/1986)

Tale disposizione punisce chiunque ove il fatto non configuri più grave reato, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o erogazioni a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia. Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

▪ **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.)

Tale disposizione punisce le condotte poste in essere con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volti ad impedire o turbare le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni o ad allontanarne gli offerenti.

▪ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.)

Tale disposizione punisce le condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

A.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.);
- 4) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 5) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati (ad es. SGS, ecc.);
- 6) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 8) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 7) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 8) Gestione dei benefit aziendali (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.);
- 9) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 10) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la

piccola cassa;

- 11) Gestione dei rapporti inter company;
- 12) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 13) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne; Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

A.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (ad es. per l'apertura di una nuova sede, ecc.), alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale**¹ (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
 - siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
 - tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
 - siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;

¹ In particolare, in relazione agli adempimenti previdenziali.

- sia previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di SIPEG S.r.l. o l'intermediario (agente e/o procacciatori d'affari) che sta gestendo la trattativa chieda sempre il supporto dell'A.U. al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, sia prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e siano inserite nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - le verifiche ispettive avvengano, laddove possibile, alla presenza di almeno due dipendenti della Società;
 - la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
 - sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
 - il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi, laddove ritenga necessario data la tipologia di ispezione, l'A.U. dell'inizio del procedimento di ispezione e successivamente informi lo stesso dell'esito dell'ispezione;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 4) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;
 - l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, sia destinato esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - sia verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta (es. indicazione dei corsi erogati, fogli presenza dei partecipanti ai corsi, ecc.), il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
 - sia predisposto un report periodico, da inviare all'A.U., al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati** (ad es. SGS, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia identificato il soggetto, munito di idonei poteri, autorizzato dalla Società ad intrattenere i rapporti con gli Enti Certificatori;
 - sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione da inviare agli Enti Certificatori;
 - siano utilizzati canali di comunicazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società durante le verifiche da parte degli Enti Certificatori;
 - sia predisposto un registro delle verifiche/audit svolti da parte degli Enti Certificatori presso la Società;
 - sia assicurata una corretta archiviazione dei documenti relativi alle verifiche svolte da parte degli Enti Certificatori (ad es. verbali, piani di miglioramento, ecc.).
- 6) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - sia conferita la rappresentanza legale attraverso idonea procura;

- la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
 - sia definito un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza (es. inizio del procedimento, risultanze delle varie fasi di giudizio, conclusione del procedimento, criticità emerse, numero di contenziosi in essere, ecc.);
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alle Autorità Giudiziarie, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 7) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si proceda, prima dell'emissione dell'Ordine d'acquisto/contratto d'acquisto, con una comparazione di almeno 3 offerte/preventivi/listini;
 - siano specificate le categorie di fornitori c.d. "unici" per via delle specifiche competenze tecniche e scientifiche (ad es. fornitori di tecnologia/consulenti/professionisti che fanno parte dell'offerta di vendita di SIPEG S.r.l., ecc.) per le quali non è possibile procedere con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;
 - sia redatta, nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto previsto al primo punto, una nota scritta, firmata dall'Ufficio Acquisti, nella quale vengano formalizzate le motivazioni che giustificano tale *modus operandi* e la relativa scelta (ad es. il Cliente ha richiesto uno specifico fornitore o uno specifico prodotto reperibile solo da uno specifico fornitore, il Cliente ha richiesto tempistiche brevi per l'esecuzione del contratto che comportano, per SIPEG S.r.l., la necessità di individuare e contattare il fornitore/appaltatore/subappaltatore in tempi altrettanto brevi, ecc.). In tali casi sia fornita adeguata documentazione a supporto;
 - siano coinvolti, in fase di individuazione, almeno due potenziali Partner/intermediari;
 - la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta sia motivata e documentata;
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con i fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta del fornitore/appaltatore/consulente/Partner/intermediario, di definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di consegna della fornitura/esecuzione del contratto, modalità

di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. variazioni significative del prezzo, ecc.);

- siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- l'incarico a consulenti esterni/intermediari sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- i contratti con gli intermediari prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ dichiarazioni e garanzie con cui l'intermediario si impegna a non effettuare pagamenti, regali e a non offrire o promettere pagamenti o regali, anche mediante l'utilizzo di compensi, onorari o pagamenti corrisposti dalla Società all'intermediario, allo scopo di influenzare il Cliente circa l'assegnazione del contratto;
 - ✓ l'obbligo, in capo all'intermediario, di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti pubblici e/o privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
 - ✓ la formalizzazione di report periodici in relazione all'attività svolta dagli stessi;
- i contratti di approvvigionamento e i contratti con Partner/intermediari siano autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;
- sia richiesto al consulente/professionista di formalizzare dei report periodici delle attività svolte da inviare alla Società;
- sia prevista la formalizzazione, a cura dell'intermediario, di memorandum, mail, ecc. a seguito degli incontri con i Clienti, anche potenziali, contenenti un resoconto dell'incontro;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, professionisti o intermediari in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- sia verificata la congruità delle provvigioni/compensi spettanti all'intermediario presenti nel sistema informatico aziendale con quanto previsto nel contratto firmato con l'intermediario;
- siano previsti, nei casi di suddetta incongruità, sia blocchi a sistema sia specifiche soglie approvative.

8) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite

società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia formalizzato un piano assunzioni e un budget annuale autorizzato dall'A.U.;
- la richiesta di selezione e assunzione del personale avvenga attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente;
- la richiesta di assunzione di personale sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione di personale fuori dai limiti indicati nel budget annuale siano motivate e debitamente autorizzate;
- sia elaborato, per le risorse da inserire in azienda, il relativo profilo professionale che preveda almeno quanto segue: ruolo da svolgere e attività di dettaglio; *background* formativo ed esperienze richieste; conoscenze linguistiche; tipologia di risorsa da inserire (es. livello di esperienza, ecc.); tipologia di inserimento/contratto; sede di lavoro; livello retributivo e inquadramento contrattuale;
- siano presenti al colloquio almeno due dipendenti della Società;
- ai fini della scelta, siano valutati più candidati;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
- sia richiesta un'autodichiarazione scritta in relazione all'assenza di eventuali conflitti di interesse in corso tra il candidato stesso e i dipendenti della Società e/o altre terze parti (ad es. Pubblica Amministrazione, Clienti, fornitori, ecc.) legate al *core business*/interessi della Società che preveda altresì l'onere del candidato di comunicare tempestivamente alla Società eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tale autodichiarazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
- sia definita una contrattualistica standard che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
- sia verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
- eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;
- siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a dipendenti e collaboratori e sia individuato il soggetto/funzione aziendale a cui conferire la responsabilità di attribuzione degli stessi;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- sia verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 9) Per le operazioni relative alla **gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società, sia note spese sia spese di rappresentanza;
 - il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - sia individuato il responsabile che autorizzi *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti;
 - in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza sia distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 10) Per le operazioni relative alla **gestione dei benefit aziendali** (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- l'assegnazione del benefit sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
 - sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
 - siano definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
 - siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
 - siano stabilite le modalità di restituzione dei benefit in caso di dimissioni/licenziamento;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 11) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
 - per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa prevedere la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;

- sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, anticipi di cassa, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate dall'A.U.;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- in relazione alla gestione della piccola cassa:
 - ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, bollettino SISTRI, ecc.);
 - ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ✓ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

12) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa debba fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indichino i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza;
- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.

- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo.
- 13) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne e alla **gestione di omaggi, liberalità e donazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia definito e approvato un budget annuale relativo alle attività di marketing;
 - le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
 - le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
 - sia previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.);
 - sia individuata una soglia di valore massimo, per singola operazione, sia per le attività di sponsorizzazione sia per la concessione di donazioni e altre liberalità;
 - sia predisposto un elenco della liberalità/donazioni, con indicazione della tipologia dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, dell'ente destinatario, della motivazione della scelta;
 - sia verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società;
 - l'acquisto di omaggi segua lo stesso iter autorizzativo di tutti gli altri acquisti di beni;
 - siano previste delle soglie di importo economico massimo (non superiore a € 150,00) per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
 - il documento informatico che riporta gli omaggi assegnati sia periodicamente stampato, firmato dall'A.U. e archiviato;
 - non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. Cliente, fornitore, Partner, ecc.);
 - gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;
 - sia vietato elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
 - sia predisposto e verificato l'elenco dei destinatari degli omaggi, affinché non vi siano spedizioni di più omaggi al medesimo destinatario;
 - non possano essere mai accettati omaggi in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo);



- sia vietato ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
- sia predisposto e costantemente aggiornare un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

- **Documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 635-*quater.1* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi, installa apparecchiature atte ad intercettare.

- **Estorsione aggravata** (art. 629 comma 3 c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p., ovvero con la minaccia di compierle, costringe

taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico** (art. 635-*ter* c.p.)

Salvo il fatto non costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** (art. 635-*quinquies* c.p.)

Chiunque, mediante la condotta di cui all'articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

▪ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati, anche tramite società esterne.

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato ai collaboratori della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet* e/o *smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali**, anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati**, anche tramite società esterne e alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle comunicazioni altrui**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
 - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *userid* e *password* utente con scadenza periodica;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
 - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano

conservate in modo appropriato e sia tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;

- ogni utente disponga di *userid* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi della Società, custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte dalla Società;
- siano prontamente eliminate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
- siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
- sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso presso la Società;
- siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattive nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza almeno giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- sia garantita la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- sia garantita la protezione dei *file*, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

C.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti di criminalità organizzata:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico - mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

C.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 6) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;

- 8) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 9) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 10) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 11) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

C.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari", con particolare riferimento al paragrafo F.3, punti 5) e 8).
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione degli omaggi, liberalità e donazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia previsto un albo fornitori e un albo/registo degli intermediari che contenga sia i dati anagrafici della controparte sia le informazioni riguardanti la qualifica etico-comportamentale della stessa;
 - sulla base del rischio della controparte, sia svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari, enti beneficiari e controparti di operazioni straordinarie e sia richiesta ed archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
 - sia monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
 - sia richiesta a Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari, enti beneficiari, controparti di operazioni straordinarie e personale dipendente l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
 - in fase di selezione del personale, sia richiesta, ove compatibile con la normativa privacy, adeguata documentazione (ad es. Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) e sia monitorato per tutta la durata del rapporto il mantenimento dei criteri, parametri, requisiti richiesti in fase di selezione e qualifica del personale. Tale documentazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.



- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa e alla **gestione dei rapporti all'interno del gruppo (Consorzio)**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).

D) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti contro l'industria e il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
Costituito dalla condotta di chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere d'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in violazione dello stesso ovvero al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione

ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private).

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore e alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti dei criteri di valutazione dei fornitori tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi e tali da consentire di identificare, in fase di acquisto, eventuali anomalie nella transazione (ad es. richiesta di svolgimento di operazioni inusuali, prezzi eccessivamente bassi, proposte di singole consegne scaglionate, ecc.) in grado di far desumere la non veridicità della merce acquistata;
 - la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;
 - la scelta dei Partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
 - i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno;

E) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati societari:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela

dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagionano danno ai creditori.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (art. 54 del D. Lgs. 19/2023)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati (ad es. SGS, ecc.);
- 3) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.;
- 4) Gestione dei rapporti con la concorrenza;
- 5) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 6) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 7) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 8) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 9) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 10) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 11) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 12) Gestione dei rapporti inter company;
- 13) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 14) Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali, anche tramite società esterne;
- 15) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.;
- 16) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
- 17) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.).

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 4) Gestione dei benefit aziendali (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.);
- 5) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 6) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.**, alla **gestione dei rapporti con la concorrenza**, all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione, con particolare riferimento alla commissione del Reato di cui all'art. 2635 c.c., prevedono che:
- sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
 - siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - siano formalizzate le politiche di prezzo applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
 - siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi, laddove applicabili;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
 - dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;
 - l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
 - il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
 - il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
 - i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
 - il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società;

- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 1) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 4) e a quanto previsto al precedente punto 1).
 - 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati** (ad es. SOA, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 5) e a quanto previsto al precedente punto 1).
 - 3) Per le operazioni relative alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 1) e a quanto previsto al precedente punto 1).
 - 4) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
 - le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili dell’unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell’informazione, i responsabili dell’unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegino copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società, anche avvalendosi del supporto dello studio commerciale esterno, e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l’anomalia, segnali tempestivamente il fatto all’Organismo di Vigilanza;

- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dall'A.U.;
 - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
 - la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo;
 - sia formalizzato un calendario delle chiusure contabili;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco o alla società di revisione;
 - il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Sindaco o dalla società di revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco o dalla società di revisione, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei soci o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco o la società di revisione debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei Sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - i Sindaci siano scelti/nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
 - sia portata a conoscenza dei Sindaci la politica anticorruzione della Società.
- 6) Per le operazioni relative all'attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti**, ecc. e alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- ogni operazione sia sottoposta e approvata degli Organi amministrativi delle società interessate dall'operazione straordinaria;
 - sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ✓ struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
 - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
 - ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ✓ valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione oggetto di delibera dell'A.U.;
 - ove richiesto, il Sindaco o la società di revisione esprima motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
- 7) Per le operazioni relative alla **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
 - l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Sindaco e all'Organismo di Vigilanza;
 - chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
 - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
- 8) Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo F.2 della presente Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale.

F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

F.1 Reati applicabili

L’art. 9 della Legge 123 del 3 agosto 2007, ha inserito il nuovo art. 25 septies il quale prevede l’applicazione di sanzioni agli Enti per condotte integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro.

Si riporta estratto dell’art. 25-septies

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui alla violazione delle norme di sicurezza del lavoro ed in materia di tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro consegua la morte di un lavoratore.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui alla violazione delle norme di sicurezza del lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro consegua una lesione personale, grave o gravissima, al lavoratore.

Ai sensi della giurisprudenza art. 583 c.p. si definisce lesione colposa grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative per un periodo di tempo superiore a 40 gg o se del fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si definisce lesione gravissima se del fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile oppure la perdita di un senso oppure la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella.

Si rimanda all'art. 43 del c.p. per la definizione del delitto colposo: l'evento infortunistico, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il presupposto sul quale può essere commesso il reato, è la violazione alle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro che, di contro se rispettate, tendono a scongiurarlo.

F.2 Identificazione delle aree sensibili

Alcune attività svolte presso la Società SIPEG S.r.l. sono potenzialmente rischiose per la salute e la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fronteggiare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ... e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ..., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro».

Si rimanda al Documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di Lavoro con il supporto dell'RSPP per l'individuazione dei rischi specifici per la salute e la sicurezza.

I pericoli ed i fattori di rischio sono dettagliatamente descritti nel DVR predisposto dalla Società.

F.3 Protocolli generali di prevenzione

Tutto ciò premesso si richiama l'art. 2 del D.Lgs 81/2008 definizioni per la individuazione dei destinatari per il MOG 231:

datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente

Il D.Lgs 81/2008 individua nell'art. 15 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di scongiurare i reati presupposti in materia di salute e sicurezza.

Si riportano di seguito:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;



- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Ai fine della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il sistema di prevenzione aziendale prevede l'attribuzione di competenze ai soggetti di cui sopra individuati e le cui competenze sono specificatamente definite e normate agli art. 18 – datore di lavoro, art. 19 – preposto, art. 20 – lavoratore, art. 25 – medico competente.

Si rimanda all'organigramma aziendale per l'individuazione dei soggetti con specifiche competenze in materia di sicurezza e ai relativi aggiornamenti previsti a fronte di modifiche all'organizzazione aziendale.



Richiamando i principini generali di cui all'art. 15 e agli obblighi di cui agli art. 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 ed in linea generale su tutti i Destinatari sui quali incombono specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è fatto obbligo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze di:

- Promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e dei terzi che prestano attività per la società.
- Mantenere il proprio sistema di gestione per la sicurezza aggiornato secondo le vigenti disposizioni legislative.
- L'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta.
- Siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti preposti;
- Effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Effettuare attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si richiama allo scopo il contenuto del CODICE ETICO.

A. Sistema di gestione Sicurezza e Salute: premessa

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente (per la sicurezza) dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Come previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

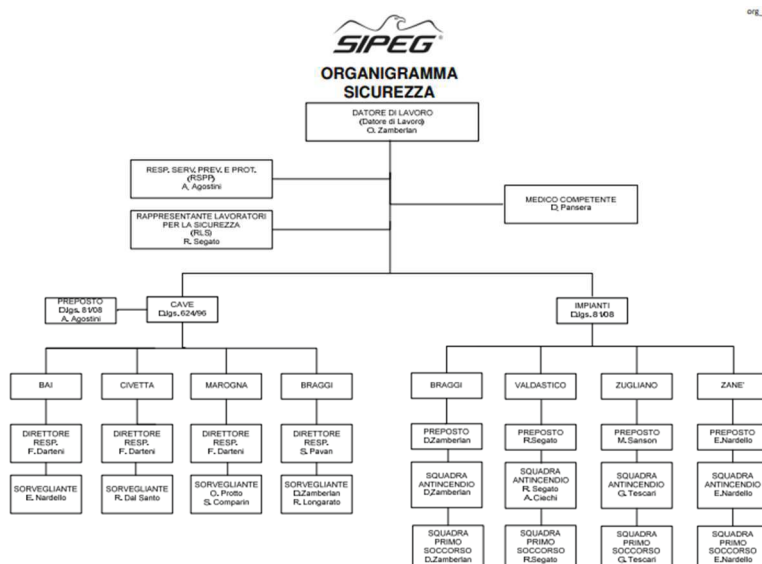
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (art. 30 comma 2);
- articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio (art. 30 comma 3);
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30 comma 3);
- sistema di controllo idoneo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 comma 4)

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (ed allo standard ISO 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

B. Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: applicazione

b.1 Organigramma aziendale per la sicurezza

L'art. 17, 18 e 31 del D.Lgs 81/2008 prevedono l'istituzione da parte del datore di lavoro di risorse impegnate per la gestione della sicurezza, individuate nella linea di dipendenza gerarchica nell'organigramma sicurezza, i cui compiti di ciascuna funzione sono assegnati. La Società si è dotata dei seguenti organigramma per la sicurezza:



L'art. 16 del D.Lgs 81/2008 prevede la delega di funzione da parte del Datore di lavoro, con eccezione di quanto previsto dall'art. 17, definendone i limiti e le condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Si precisa che la delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed efficacia attuazione delle procedure di verifica e controllo di cui all'art. 30 c .4.

b.2 Valutazione dei rischi e misure di attuazione

L'art. 17 del D.Lgs 81/2008 prevede che il datore di Lavoro (attività non delegabile), proceda alla valutazione di tutti i rischi connessi con l'esercizio produttivo, rimandando all'art. 28 per quanto concerne i contenuti che si riportano:

- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro;
- Indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate e dei dispositivi di protezione adottati (DPI) in relazione all'analisi dei rischi;
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale coinvolti;
- Individuazione dell'organigramma aziendale per la sicurezza;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- Le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi "specifici", contenuti nei titoli del D.Lgs 81/2008;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, documento "Obiettivi e programmi di miglioramento".

Il documento dovrà essere sottoposto alla firma dei "soggetti attori della sicurezza" (DdL, RSPP e MC) con "data attestata" o con data certa (obbligatoria in caso di assenza di uno dei soggetti sopra descritti).

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (entro 30 gg art. 20 c. 3 D.Lgs 81/2008), in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o al seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

È stato ritenuto esaustivo l'insieme delle informazioni documentate per la documentazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza, unitamente alla documentazione legata alla valutazione dei rischi ed a tutte le registrazioni mantenute sotto controllo ed allo stato di validità, compreso il monitoraggio delle scadenze legislative e di quelle dettate dal Sistema di gestione stesso.

La documentazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere ordinatamente archiviata e posta a disposizione dei soggetti preposti ai relativi controlli, sia interni (es. responsabile del Sistema Integrato, Organismo di Vigilanza ecc.), sia esterni (Es. SPISAL, APSS, UOPSAL, DTL, ARPA regionale, ecc.).

Tutti i soggetti con competenze in materia di salute e sicurezza hanno un dovere di riferire, in base alle rispettive competenze e alla posizione nell'organigramma di sicurezza, affinché i flussi informativi convergano verso il Datore di Lavoro.

È richiesto al Datore di Lavoro di elaborare almeno 1 volta all'anno una relazione periodica per l'A.U. e per l'O.d.V., per darne evidenza del rispetto della cogenza normativa, delle attività che sono state svolte e le misure adottate.

b.3 Gestione degli acquisti

I processi di acquisto e quelli amministrativi sono spesso strettamente correlati alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001).

Con riferimento agli appalti di forniture/servizi si dovrà:

- Verificare l'inserimento degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso previsti contrattualmente.
- Verificare l'osservanza di cui ai commi art. 26 D.Lgs 81/2008 in merito a rischi da interferenza o alla richiesta di redazione del POS o del DUVRI specifici per l'appalto.
- Richiedere la documentazione necessaria per cogenza normativa e secondo procedura specifica, ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale (I.t.p.).
- Richiedere all'appaltatore la documentazione specifica ai fini della certificazione di regolarità contributiva (si richiama la responsabilità solidale).

Con riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature, impianti, dispositivi di protezione individuali si dovrà:

- Indicare nei contratti di acquisto e nolo i requisiti e le certificazioni di sicurezza richieste.
- Verificare che l'area tecnica abbia "accettato" il bene anche dopo aver verificato i necessari requisiti di certificazione.

F.4 Protocolli specifici di prevenzione

Nell'espletamento delle rispettive attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della SIPEG S.r.l. devono conoscere e rispettare:

- il Documento di Valutazione Rischi (o "DVR") ed i relativi allegati (ciascuno per la propria attività e mansione specifica);
- tutte le procedure e le istruzioni operative facenti parte del Sistema di Gestione per la Sicurezza;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura adozione da parte della Società, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale.

Flussi informativi verso l'OdV

Flussi di informazione di carattere generale:

Si definisce che per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. è tenuto a:

- 1) Definire periodicamente incontri con il Datore di Lavoro e Dirigenti ovvero con cadenza minima annuale, al fine di esaminare lo stato della cogenza normativa.
- 2) Definire incontri periodici con i soggetti con competenze in materia di sicurezza (RSPP, MC, preposti, responsabili di processo) per valutare l'attività svolta in funzione delle mansioni e acquisire informazioni utili per il miglioramento continuo.
- 3) Recepire ed esaminare la documentazione elaborata e trasmessa.
- 4) Per il perseguimento delle finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione delle Procedure e del SGSL, l'O.d.V., in quanto titolare dei poteri di iniziativa e controllo è tenuto a:
- 5) Richiedere ai soggetti con specifiche competenze in materia di sicurezza (Dirigenti, RSPP, MC ecc.), apposite relazioni sull'andamento dei lavori.
- 6) Incaricare, se ritenuto necessario, consulenti esterni ad effettuare opportune verifiche in merito a misure di sicurezza e prevenzione.
- 7) È competenza dell'O.d.V. verificare annualmente (o con frequenza diversa nel caso di infortuni gravi, di modifiche sostanziali dell'attività od integrazioni normative) la mappatura dei processi e proporre la loro revisione qualora ritenuta necessaria.

Flussi di informazione di carattere specifico:

L' O.d.V. è tenuto ad essere informato dai soggetti apicali in merito:

- 1) All'irrogazione di provvedimenti disciplinari in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro.
- 2) I membri dell'OdV dovranno essere obbligatoriamente interpellati in occasione di infortuni gravi (con prognosi oltre i 40 gg.) ovvero nel caso di innovazioni che comportino una revisione del DVR.



L'O.d.V. ha la possibilità di richiedere e prendere visione della seguente documentazione:

- 1) DVR e documenti allegati;
- 2) Andamento infortuni (statistiche) e rapporti di NC per la sicurezza;
- 3) Verbali delle riunioni periodiche ai sensi art. 35 del D.lgs 81/2008;
- 4) Verbali di audit interni ed esterni;
- 5) Verbali di Riesame della Direzione;
- 6) Relazione del RSPP e MC per la sorveglianza sanitaria;
- 7) Piani di formazione periodica in materia di sicurezza e salute coerentemente con il rischio mansione;
- 8) Eventuali documenti di registrazione facenti parte o meno del Sistema di Gestione Integrato per l'evidenza e la verifica del rispetto dei requisiti cogenti.



G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

G.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che, con riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter.1* c.p., inserito all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*, ha privilegiato un approccio prudenziale, avallato dalla dottrina maggioritaria, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con riferimento anche ai reati presupposto dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi (di seguito anche "reati fonte") da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "auto riciclati" da parte dello stesso autore.

Pertanto, la Società ha deciso di considerare, quali reati fonte dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati fonte" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), esse vengono già prese in considerazione nel presente Modello con specifico riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione; Delitti informatici e trattamento illecito dei dati; Delitti di criminalità organizzata; Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio; Reati societari Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; Reati Ambientali; Impiego di cittadini di



Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Reati transnazionali, e pertanto si rimanda alle specifiche Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

G.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 6) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 7) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 8) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 9) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 10) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

G.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia verificata la sede/sede legale o residenza dei Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);

- la Società determini i criteri di valutazione di Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
- i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie individuati nel singolo caso concreto, siano individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ profilo soggettivo dei Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparti di operazioni straordinarie (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ✓ comportamento dei Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparti di operazioni straordinarie (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario, nonché la controparte di operazioni straordinarie, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
 - ✓ dislocazione territoriale del Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
 - ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in



un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie);

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa sia prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
 - la scelta degli enti finanziatori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - i contratti che regolano i rapporti con i Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparte di operazioni straordinarie prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).
- 4) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne e alla **gestione degli omaggi, liberalità e donazioni** si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 13).

H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma, 3 legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **art. 171-bis, legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **art. 171-ter, legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, distruzione
- c) o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

▪ **art. 171-septies della legge del 22 aprile 1941, n. 633**

La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

▪ **art. 171-octies della legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione del sito internet aziendale.

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati**, anche tramite società esterne, alla **gestione del sito internet aziendale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso presso la Società;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
 - siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia.
 - siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;



- i rapporti con soggetti terzi (ad es. autori e/o i titolari del diritto d'autore, ecc.) siano gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza.

I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato; dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

I.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del **Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli; tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

I.3 Protocolli specifici di prevenzione

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a SIPEG S.r.l..

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e l'A.U. per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

L.1 Reati applicabili

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, decreto che prevede l' "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" si è estesa la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso di commissione dei reati cosiddetti ambientali, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che abbia materialmente commesso il detto reato.

Il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nella Legge 231/2001 l'articolo 25-undecies, appunto, "Reati ambientali".

L'art. 25-undecies prevede per l'ente responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote (anche se, con la Legge 22 maggio 2015, nr. 68, sono state previste anche 1000 quote per talune circostanze aggravanti) e la sanzione interdittiva:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D.Lgs. n.152/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 202/2007.

Queste "novità" sono destinate ad avere un impatto rilevante per quelle imprese che svolgono attività che possano, anche indirettamente ed a titolo colposo, provocare danni o effetti negativi all'ambiente.

La legge sanziona sia condotte dolose che colpose:

Nella fattispecie, i reati ambientali possono essere ricompresi nelle seguenti norme:

- **Codice Penale: art. 452 (bis, quater, quinquies, sexies, octies), art. 727-bis e art. 733-bis;**
- **D.Lgs. n. 202/2007** sull'inquinamento provocato da navi;
- **D.Lgs. n. 152/2006** (Codice dell'Ambiente);
- **L. n. 150/1992** sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- **L. n. 549 /1993** sulla tutela dell'ozono atmosferico.

L.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- a. idoneità contesto abitativo, agibilità, vincoli paesaggistici anche locali, idoneità strutturali ed impiantistiche, aspetti ed impatti ambientali anche periferici;
- b. attività che producono emissioni di polveri e/o aeriformi inquinanti in atmosfera.

La struttura organizzativa di SIPEG S.r.l. prevede l'accentramento delle funzioni in materia di ambiente in capo all'A.U.

L.3 Protocolli specifici di prevenzione

Allo scopo di adempiere agli obblighi legislativi in campo ambientale, la Società SIPEG S.r.l. si dedica con tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione affinché ogni obbligo cogente a livello territoriale, regionale, nazionale e comunitario previsto, comprensivo di norme tecniche e prassi di buona condotta e di buona tecnica venga adempiuto, anche in funzione di eventuali nuovi adempimenti futuri in materia.

La Società SIPEG S.r.l. provvede a:

- valutare preventivamente i rischi inerenti il pericolo di cagionare inquinamento ambientale e delle sue componenti, come suolo, sottosuolo, acqua, aria e l'eventuale superamento dei limiti imposti dalle normative vigenti e di futura emanazione;
- predisporre le necessarie misure di prevenzione, tecniche, organizzative e procedurali, comprese analisi ambientali e specifiche, come misure attuative per la riduzione degli elementi di rischio e dei potenziali effetti negativi sull'ambiente;
- garantire l'efficace prevenzione di inquinamento ambientale nell'utilizzo, nello stoccaggio e nel trasporto di sostanze e preparati pericolosi, valutando le conseguenze ambientali riferendosi alle schede dati di sicurezza ed attuando le misure riportate ed applicabili;
- assicurare il rispetto della normativa ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e derivanti dalla gestione delle risorse idriche, con riferimento alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e delle altre disposizioni legislative territoriali e regionali;
- attuare gli opportuni controlli e verifiche per il rispetto dei limiti di accettabilità relativi agli scarichi industriali e civili, anche attraverso analisi qualitative ed intervenendo tempestivamente in caso dovessero rendersi necessarie operazioni di manutenzione e/o di riparazione degli impianti;
- gestire in maniera corretta i rifiuti derivanti dalle attività lavorative in conformità alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 in ogni fase del processo, come riportato al punto "c.-" del capitolo "2. Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali", dettagliato secondo quanto di seguito riportato:
 - i rifiuti siano conferiti servendosi di trasportatori e destinatari autorizzati ed iscritti nei relativi Albi di pertinenza;
 - siano attuate e conservate nei tempi previsti dalla legge tutte le registrazioni obbligatorie in termini di tenuta e compilazione del registro di carico-scarico e dei formulari;
 - vengano rispettate le norme sulla gestione degli imballaggi (Titolo II della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed inerentemente agli obblighi di raccolta, l'avvio al recupero, il divieto di smaltimento in discarica di imballaggi recuperati e di immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari (salvo concessioni consorziali, comunali e/o territoriali);
 - assicurare che ogni modifica impiantistica, con potenziali impatti sull'ambiente, in particolare per quanto attinente con l'inquinamento dell'aria, sia valutata ed attuata nel rispetto delle prescrizioni

riportate nella parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., verificando la necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (compreso il rispetto dei limiti autorizzativi attraverso l'utilizzo e la gestione corretti degli impianti di abbattimento) e successive autorizzazioni per modifiche e/o trasferimenti;

- siano scongiurate le immissioni nell'ambiente di odori molesti, secondo quanto previsto dall'art. 844 c.c.;
- vengano attuati tutti gli accorgimenti necessari per un utilizzo diligente delle materie prime e delle fonti energetiche richieste per l'esecuzione delle attività;
- sia rispettato ogni protocollo autorizzativo disposto.

L.4 Protocolli specifici di prevenzione

I componenti interni ed esterni della Società SIPEG S.r.l., quali gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, e i consulenti, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle funzioni di pertinenza, sono tenuti a conoscere ed a rispettare:

- le autorizzazioni in campo ambientale in possesso alla Società e le prescrizioni contenute;
- le disposizioni contenute nel DVR "Documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto di pertinenza (es. prodotti chimici, rischio incendio, ecc.) e nei DSS di cava pertinenti;
- le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati;
- ogni disposizione, legge o regolamento comunitari, anche di eventuale futura promulgazione, pertinente ai fini della prevenzione dei reati di tipo ambientale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura emanazione da parte di SIPEG S.r.l., eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati ambientali.

Con riferimento alla gestione degli acquisti, in aggiunta a quanto disciplinato nella Sezione C "Delitti di Criminalità Organizzata", paragrafo C.3, punto 4, "Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore - Affidamento e gestione di appalti e subappalti", siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;

- ✓ definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità all'interno di una vendor list;
- ✓ individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

Per le operazioni relative all'**utilizzo di sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definiti criteri e modalità per il censimento delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Flussi informativi verso l'OdV.

Flussi di informazione di carattere generale:

Per l'efficace monitoraggio delle misure poste in atto dalla Società SIPEG S.r.l. allo scopo di prevenzione dei reati ambientali, si ritiene consono prevedere:

- di segnalare con tempestività ogni situazione di pericolo o di rischio che abbia la potenzialità di impattare sull'ambiente e che esponga a potenziali sanzioni la Società;
- di autorizzare l'OdV, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, ad effettuare verifiche periodiche od occasionali in merito al rispetto delle norme in campo ambientale.

Flussi di informazione di carattere specifico:

Si conviene sulla necessità di inviare tempestivamente all'OdV ogni notifica di eventi anomali (indipendentemente dalla loro consistenza in campo amministrativo o penale) in campo ambientale.

L'OdV potrà, in questi casi, necessitare ed acquisire tutte le informazioni utili ad appurare quanto accaduto sul mancato rispetto della normativa e le motivazioni per le quali le misure di prevenzione attuate dovessero essere state disattese, in tutto o in parte, nonché le indicazioni sulle azioni correttive ritenute efficaci per evitare il ripetersi dell'accaduto e dell'eventuale violazione ed il relativo riscontro sull'avvenuta adozione di tali azioni.

M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

M.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- **art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998**

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

M.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 9) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 10) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne.

M.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - in caso di lavoratori stranieri, sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di

soggiorno) e, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;

- l'A.U. venga informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
- siano segnalate alle autorità competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso ed impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
- è inoltre necessario: considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica; nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- divieto assoluto di favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione;
- divieto, per quanto possibile, di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti);

N) REATI DI RAZZISMO E DI XENOFOBIA (art. 25-terdecies del Decreto)

N.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato:

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa** (art. 604-bis c.p.)

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25-terdecies rubricato come "razzismo e xenofobia" con il quale si prevede:

- in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 604-bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
- se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concausa il pericolo di diffusione, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

N.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) tutte le attività

N.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia.



La Società ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del Codice Etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Società nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne alla Società appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

In particolare, l'area maggiormente interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

Principi di comportamento

- chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti, denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza;
- devono essere raccolte tutte le informazioni che potrebbero indicare la potenziale presenza di fatti di razzismo o xenofobia;
- ogni informazione circa fatti di razzismo o xenofobia devono essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza. Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza;
- divieto assoluto di realizzare qualsiasi attività discriminatoria nei confronti del personale sul luogo di lavoro;
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione dei reati in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e/o funzionigramma della Società secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti condannati per delitti di cui al D.lgs. 231/2001, salvo diverse esigenze che dovranno essere idoneamente giustificate e condivise con i vertici aziendali e con l'Organismo di Vigilanza;
- divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto- Reati di razzismo e xenofobia;
- divieto di utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- divieto di affittare o concedere in comodato gratuito o a fronte di un corrispettivo locali o spazi della Società ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale.



O) REATI TRIBUTARI (art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto)

Si descrivono qui di seguito i reati previsti nell'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto.

Si enunciano sommariamente, inoltre, le caratteristiche dei reati ritenuti a più probabile verificaione.

O.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2, commi 1 e 2-*bis* D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La summenzionata fattispecie di reato punisce, chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il suddetto delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello

effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione.

In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La condotta sanzionata dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie.

Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a 50.000€, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace

la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), **Omessa dichiarazione** (art. 5 D. Lgs. n.74/2000) e **Indebita compensazione** (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000)

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

Dette condotte comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a € 10 milioni e se sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, anche se è solo tentato, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, se tali fatti siano compiuti nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di un altro Stato membro dell'UE dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo o superiore a euro 10.000.

Reati in materia tributaria di cui al D.Lgs. 231/2001, maggiormente rilevanti per la Società in relazione all'attività svolta

Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 D.lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 D.lgs.74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 11 D.lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

O.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche
- gestione delle risorse finanziarie;
- contabilizzazione delle fatture emesse;
- selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;
- gestione dei cicli di acquisto;
- gestione dei flussi di pagamento;
- acquisto e gestione di beni o servizi (es. consulenze, sponsorizzazioni);
- gestione rimborsi spese;
- gestione corrispondenza tra ordini effettuati e prestazioni ricevute;
- gestione e archiviazione della contabilità;
- predisposizione e inoltro delle dichiarazioni fiscali;
- liquidazione e versamento di tributi;
- costituzione di trust o fondi patrimoniali;
- operazioni societarie (scissioni, fusioni, costituzione di nuove società, conferimenti immobiliari);
- dismissioni societarie;
- previsione di costi, vendite e relativi incassi ("regolari" ossia nei tempi contrattualmente previsti, e "non regolari" ossia di debitori notoriamente in difficoltà);
- predisposizione e approvazione delle comunicazioni sociali;
- rapporti con agenzia o enti di accertamento/riscossione (es. interPELLI, accessi, ispezioni, etc.).

O.3 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di rafforzare l'efficacia del presente Modello, analizzato il contenuto delle attività sensibili rilevate, si enunceranno i principi e gli strumenti adottati dalla Società per mitigare il rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del Decreto, nonché, a titolo meramente esemplificativo, alcuni scenari tipici in cui è più probabile il rischio di commissione dei predetti reati.

Diversamente da altre fattispecie di reato, i reati tributari sono potenzialmente pervasivi. La Società ha adottato specifiche procedure atte a minimizzare i rischi delle principali condotte in cui si sostanziano i reati tributari anche dal lato passivo (ad es. creazione di fatture per operazioni inesistenti, distruzione od occultamento di documenti, ecc.).

A tal riguardo, i destinatari del presente Modello devono conformarsi ai presenti principi:

- Principio di legalità, con pedissequa osservanza delle vigenti norme legislative, regolamentari di riferimento, nonché dei principi etici, di integrità, e delle procedure interne esistenti;
- Principio di correttezza e trasparenza, a garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- Principio di economicità e speditezza della funzione amministrativa;
- Principio di precauzione, specie con riferimento al verificarsi di incidenti con coinvolgimento del personale di RSM o di terzi;

- Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- Tutela del legittimo affidamento dei terzi;
- Tracciabilità e documentazione delle attività espletate, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa e degli adempimenti fiscali, tracciabilità delle registrazioni e delle cancellazioni in contabilità;
- Predisposizione e aggiornamento periodico dell'organigramma fiscale (recante, ad es., funzioni di formazione, trattazione, registrazione, inoltro, documentazione e archiviazione di dati contabili rilevanti ai fini degli adempimenti tributari di competenza della Società);
- Qualifica dei fornitori (con acquisizione e puntuale e tempestivo aggiornamento nel tempo di informazioni anagrafiche, bancarie e reputazionali);
- Segregazione delle funzioni (ad es. tra chi richiede la fornitura, chi controlla l'esecuzione della prestazione, chi verifica la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fatturato, chi autorizza pagamento e chi lo dispone);
- Condivisione collegiale dei processi decisionali relativi agli adempimenti tributari applicabili alla Società;
- Sicurezza informatica per le dichiarazioni fiscali e per i documenti contabili (es. mediante adozione di un sistema di archiviazione della documentazione che garantisce l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati nonché l'accesso agli stessi solo agli autorizzati);
- Attestazioni, da parte della funzione competente, della veridicità, completezza e coerenza di dati rilevanti per la formazione delle dichiarazioni fiscali di competenza della Società;
- Attivazione - in caso di contestazioni tributarie da parte delle competenti autorità (es. Agenzia delle Entrate) o, comunque, a seguito di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali - di verifiche e controlli circa la fondatezza/infondatezza dei rilievi ed eventuali ruoli, competenze e responsabilità aziendali coinvolte, al fine di adottare eventuali misure correttive (es. procedure fiscali per emendare dichiarazioni ed altri documenti, pagamento del debito mediante procedure di ravvedimento operoso);
- Monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali.

Nello specifico:

A) per quanto riguarda la **gestione dei rimborsi spese** (a dipendenti, collaboratori o terzi):

- chi chiede il rimborso deve documentare in maniera formale, dettagliata e circostanziata la spesa sostenuta specificandone causale e allegando la relativa documentazione;
- il pagamento è condizionato al controllo, da parte di altri, della corrispondenza tra l'ammontare del rimborso richiesto e le spese effettivamente sostenute e documentate;
- i casi di rimborso forfettario, inoltre, sono limitati, predeterminati sulla base di regole oggettive e, comunque, regolati da specifiche disposizioni aziendali.



B) per quanto riguarda la **gestione/conservazione della contabilità o di altri documenti a fini fiscali**:

- si approntano difese fisiche e/o informatiche idonee a impedire eventuali atti di distrazione o occultamento;
- chi gestisce la contabilità non potrà coincidere con il soggetto che predispone e/o sottoscrive e/o invia le dichiarazioni tributarie per conto della Società;
- si adottano misure fisiche e/o informatiche tali da tracciare il momento e l'autore di ogni modifica/integrazione delle scritture contabili o di altri documenti rilevanti a fini fiscali;

C) per quanto riguarda la **costituzione di trust o fondi patrimoniali** ovvero la gestione di altre operazioni societarie (scissioni, fusioni, costituzione di nuove società, conferimenti immobiliari):

- è garantita la collegialità dei relativi processi decisionali;
- si assicura lo svolgimento preliminare e la tracciabilità di una verifica sull'indice di liquidità della Società in prossimità del compimento dell'operazione;

D) per quanto riguarda la **gestione delle fatture (attive e passive)**, si attuano, in particolare, le seguenti regole di condotta:

- l'emissione di fatture attive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente operazione nei confronti del soggetto ivi indicato;
- l'emissione di fatture passive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente fornitura di beni o servizi nei confronti della Società;
- l'archiviazione della documentazione fiscale (fatture attive e passive, schede contabili, libri giornale, libri IVA, etc.) avviene sia su supporto cartaceo sia su server aziendale e con conservazione elettronica per quanto riguarda le fatture attive e passive inviate e ricevute attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- la verifica sulla puntuale esecuzione di versamenti alle scadenze stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e sul riscontro in contabilità delle fatture attive e passive utilizzate in dichiarazione vengono assicurate secondo la seguente procedura:
 - a) si provvede alla liquidazione dell'IVA e ai versamenti delle imposte sul reddito mediante l'utilizzo di un apposito programma di contabilità generale che, sulla base delle registrazioni precedentemente effettuate, sviluppa le voci da inserire nelle dichiarazioni e le elabora fino all'emissione del Modello F24, previo calcolo delle ritenute e verifica dei crediti in compensazione;
 - b) si procede al pagamento mediante Modello F24, previa verifica di merito sulla correttezza dei calcoli effettuati;
 - c) a garanzia della tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita, possono operare sui conti correnti della Società esclusivamente personale appositamente incaricato nei limiti e alle condizioni previste in apposito atto di delega/procura;
 - d) in ogni caso, nei confronti del soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001 il quale risulti imputato di un qualsiasi delitto non colposo, anche non previsto dallo stesso d.lgs. 231/2001, dal quale sia comunque derivato, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità viene immediatamente sospeso



l'eventuale potere di operare su conti correnti intestati alla Società o ad essa riconducibili, di effettuare investimenti o attività finanziarie o qualunque altra attività postuli l'impiego di disponibilità nell'interesse o vantaggio di Newster.

Segregazione e Separazione dei compiti e flussi verso l'OdV

La Società è dotata di procedure interne sufficientemente dettagliate, idonee a minimizzare il rischio per la commissione dei reati indicati.

Quando, per la specifica natura del servizio o per altra circostanza da valutarsi in relazione al caso concreto, appaia probabile, o comunque ragionevole, un sensibile innalzamento della soglia di rischio per la commissione dei reati indicati, il soggetto incaricato di svolgere l'attività in questione è tenuto a comunicare all'OdV le circostanze per cui ritiene probabile e/o ragionevole un innalzamento del rischio dei reati di cui sopra.

In ogni caso, dovranno essere garantiti flussi informativi speciali all'OdV su operazioni rilevanti ai fini della configurazione di ipotesi di "reati tributari" (es. su accertamenti fiscali, procedure di interpello all'amministrazione, operazioni di transfert pricing, applicazione di regimi di favore o anche l'eventuale estensione delle segnalazioni al consulente fiscale esterno di cui la società si avvalga).

L'OdV, ricevuta la comunicazione e valutate le circostanze, adotterà e comunicherà le cautele ritenute, nel caso di specie, più idonee a scongiurare la commissione delle condotte delittuose, avendo particolare riguardo al principio di segregazione e separazione dei compiti.

Le attività legate alla tenuta della contabilità sono svolte nel pieno rispetto del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società.

A titolo esemplificativo, ma in alcun modo esaustivo, si riportano di seguito alcune possibili attività concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati in questione: predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche; gestione delle operazioni di tesoreria.

Sistema dei controlli

L'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice di Comportamento, dei valori e delle politiche della Società, delle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività suindicate:

- A) principi di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- B) principi di controllo "specifici", applicati alle singole attività sensibili.

A. Principi di controllo generali

La Società considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per la Società stessa.



- E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (e richiamate dall'art. e 25-*quiquiesdecies* del Decreto);
- E' fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

B. Principi di controllo specifici

I principi di controllo di carattere specifico sono stati adottati sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e sono stati applicati nell'ambito della realtà organizzativa ed operativa della Società.

Tali principi sono di seguito indicati e sono comuni, come si è avuto modo di approfondire nelle precedenti Sezioni, in riferimento ad ogni processo sensibile:

- **Esistenza di procedure/linee guida formalizzate:** esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Separazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di un macroprocesso aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.
- **Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

P) I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*quinq*ues del Decreto)

Si descrivono qui di seguito i reati previsti nell'art. 25-*quinq*ues del Decreto.

Si enunciano sommariamente, inoltre, le caratteristiche dei reati ritenuti a più probabile verifica

P.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (Art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- **Prostituzione minorile** (Art. 600-bis c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
- **Pornografia minorile** (Art. 600-ter c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il

materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

▪ **Detenzione di materiale pornografico (Art. 600–*quater* c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altri reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

▪ **Pornografia virtuale (Art. 600-*quater*.1. c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico

rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

▪ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600–*quinquies* c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

▪ **Tratta di persone (Art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

▪ **Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (Art. 603-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

P.2 Identificazione delle Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le seguenti **Attività Sensibili** nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione servizi e fornitori;
- Gestione risorse umane;
- Gestione sistemi informativi/Information Technology

P.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'O.d.V. della Società di tale anomalia.
- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Società. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.
- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- La Società è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Società effettua periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.

Principi di comportamento

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società.

È fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.



Q) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 del Decreto)

Q.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)

È punito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.) - **nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

▪ **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-*bis* c.p.)

Chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*.

La stessa pena di cui al primo comma si applica anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Si osserva, innanzitutto, come, per strumento diverso dal contante si intende *“un dispositivo, oggetto record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione diversa dalla moneta a corso legale che permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario anche attraverso mezzi di scambio digitali”* (lett. a decreto).

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- Riscossione con l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali pagamenti online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito, telefoni cellulari;
- Riscossione con sistemi di pagamento su piattaforme informatiche;
- Gestione sistemi informatici.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- L'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.



Q.3 Protocolli specifici di prevenzione

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Società in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria o ancora l'area informatica, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erranei nella verifica dell'uso degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Si rimanda pertanto Sezione B "Delitti Informatici" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo B.4.